

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 1/26
"FONDAZIONE CESARE GREGORINI"		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b e comma 3 del D.Lgs. 81/2008

"Il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze"

Firme:

Committente Ente Appaltante (Presidente Fondazione C. Gregorini)	R.S.P.P. del Committente Ente Appaltante	Impresa Appaltatrice Datore di Lavoro	Data
Giampaolo Ragaglia	SERECO s.r.l. Via Bellagamba - 60035 JESI (AN) Tel. 0731/200349 - Fax 0731/207964 C.P./P. IVA 01194050423  Sonia Sampaolesi		25.11.2019



SERECO s.r.l. – 60035 JESI (AN) – Via Bellagamba – Tel. 0731/200349 – Fax 0731/207964
E-MAIL: info@serecojesi.it – WEB: www.serecojesi.it

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 2
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3. RUOLI E COMPETENZE	7
3.1 Committente	7
3.2 Impresa Appaltatrice, Prestatore d'opera	8
4. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO	9
5. SOGGETTI COINVOLTI	10
5.1 Committente	10
6. DESCRIZIONE INTERVENTI	11
7. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	12
8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PREVENZIONE	16
8.1 Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi da interferenze	16
9. ALTRE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE I RISCHI DI INTERFERENZE	21
10. GESTIONE DELLE EMERGENZE	22
10.1 Comportamento da adottare in caso di incendio	22
10.1.1 Incendio controllabile	22
10.1.2 Incendio non controllabile	22
10.2 Comportamento da adottare in caso di fuga di metano	23
10.2.1 Fuga di metano senza incendio o esplosione	23
10.2.2 Fuga di metano con incendio	23
10.2.3 Fuga di metano con esplosione	24
10.3 Comportamento da adottare in caso di terremoto	24
10.4 Emergenze dovute ad allagamenti, inondazioni e danni da acqua in genere	25
10.5 Comportamento da adottare in caso di rapina	25
10.6 Comportamento da adottare in caso di emergenze mediche	26
10.6.1 Procedure rivolte a tutti i lavoratori	26
10.6.2 Procedure rivolte agli addetti al primo soccorso	26
10.6.3 Primo soccorso in caso di incendio che interessa la persona	27
11. DUVRI ED I RELATIVI COSTI PER LA SICUREZZA	28
11.1 Stima dei costi relativi alla sicurezza	28
12. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	28

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 3
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

1. INTRODUZIONE

Il presente documento di valutazione dei rischi delle interferenze (DUVRI) costituisce adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 26 comma 1 lettera b e comma 3 del D. Lgs. 81/2008, con le successive modifiche del D. Lgs. 106/2009.

In particolare il DUVRI affronta l'analisi preliminare dei rischi da interferenze con riferimento all'attività di servizio in oggetto e le correlate misure di prevenzione e protezione a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro ai fini dell'eliminazione, laddove possibile, e in ogni caso della riduzione al minimo dei rischi da interferenze.

Il DUVRI deve essere messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi della normativa vigente che regola i contratti di appalto pubblici.

L'impresa appaltatrice sarà chiamata ad esaminare il DUVRI con la massima cura ed attenzione e a far pervenire alla committente le relative eventuali considerazioni, integrazioni o commenti, sin dalla fase di gara, prima dall'assegnazione dell'incarico.

L'impresa aggiudicataria può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

L'impresa appaltatrice è comunque tenuta al più rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, impegnandosi all'adozione delle più aggiornate tecnologie e dei criteri di buona tecnica nell'esecuzione dei lavori e/o delle opere ad essi affidate.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- ☐ rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- ☐ rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- ☐ rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- ☐ rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Nel DUVRI, non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” che regola la materia degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, e dei relativi contratti pubblici;
- Cod. Civ. artt. 1559, 1655, 1656, 1677, 2222 e segg.;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; in particolare l'art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”:

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 4
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque giorni uomo, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui al codice dei contratti o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione,

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 5
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni".

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 6
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

3. RUOLI E COMPETENZE

3.1 Committente

Il Datore di Lavoro e/o il Dirigente procedono in via preventiva all'identificazione dell'attività e degli operatori, con la stipula di opportuno contratto scritto, e previa verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA (nei casi in cui è prevista tale iscrizione).

Il Datore di Lavoro e/o il Dirigente assicurano l'identificazione degli operatori e la redazione del Documento di Valutazione del Rischio da Interferenze, con lo scambio di informazioni relative alle misure di Prevenzione e Protezione in via preventiva all'inizio dell'attività.

Come regola generale, l'attività viene preceduta da un sopralluogo congiunto nell'area interessata (ove necessario), per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.

In ottemperanza all'art. 26 dal D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, il Datore di Lavoro o il Dirigente assicura che alla ditta esterna siano fornite dettagliate informazioni su:

- rischi specifici esistenti all'interno dell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare
- misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Il Preposto della Committente riceve copia delle istruzioni ed informazioni fornite alle aziende appaltatrici ed ai lavoratori autonomi e sovrintendono, per quanto di loro competenza, alla loro corretta applicazione, assicurando l'aggiornamento del presente documento.

Il Preposto richiede e verifica l'attuazione delle misure individuate per eliminare, laddove possibile, e in ogni caso ridurre al minimo il rischio connesso alle interferenze delle imprese operanti nella medesima area di lavoro.

3.2 Impresa Appaltatrice, Prestatore d'opera

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera, incaricato per l'esecuzione dell'attività e/o dei lavori, preliminarmente all'inizio degli stessi, garantisce che tutti i lavoratori impegnati nelle attività, siano a conoscenza dei rischi (comprese quelli da interferenze), delle misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate, nonché delle procedure di emergenza, regolamenti e norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera, ciascuno nel proprio ambito di competenza, è responsabile dei rischi specifici propri (soggetti al proprio controllo) dell'attività dell'impresa.

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera partecipa ad una riunione di inizio attività con il committente per poter predisporre, preliminarmente all'inizio dei lavori e se del caso adeguano nel tempo, le misure di sicurezza per quanto di propria competenza. Adeguano e mantengono le attività operative in atto ed in corso in modo da evitare il verificarsi di incidenti a causa della concomitanza o possibile interferenza dei lavori con le altre attività e con il lavoro di altre ditte eventualmente operanti nei luoghi da lavoro del committente.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 7
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

I Preposti degli appaltatori/lavoratori autonomi delle imprese esecutrici sono tenuti a:

- attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Committente per promuovere la cooperazione e il coordinamento;
- divulgare il presente documento di valutazione dei rischi presso il proprio personale;
- vigilare sulla sovrapposizione di attività sviluppate dalla impresa stessa;
- curare la cooperazione con le altre imprese e lavoratori autonomi presenti sull'Area di lavoro;
- comunicare alla Committente eventuali ulteriori variazioni che potrebbero causare interferenze.

4. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse ditte esterne, i principali criteri seguiti sono quelli di delimitare fisicamente le aree di lavoro specifiche (ove possibile), programmare la realizzazione delle fasi di lavoro in tempi differenti, informazione sulle varie tipologie di attività che si svolgono contemporaneamente e sui rischi interferenziali che sorgono di conseguenza.

All'avvio del rapporto contrattuale, prima dell'inizio delle attività, eventualmente in seguito a sopralluogo nell'area, la Committente indirà appunto una riunione di cooperazione e di coordinamento con i responsabili (preposti) dell'impresa appaltatrice al fine di:

- fornire a tutti i partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- illustrare i contenuti del presente documento (documento unico di valutazione dei rischi) condividendo con tutte le imprese le misure da adottare per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi delle interferenze non eliminabili;
- discutere delle interferenze individuate e delle prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- stabilire le modalità di attuazione del coordinamento tra le varie attività e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni.

A seguito della riunione dovrà essere redatto e sottoscritto un verbale di riunione di coordinamento come per le successive riunioni di coordinamento che saranno convocate dal committente, anche su richiesta dell'impresa appaltatrice, ogni qualvolta siano modificati i tempi di esecuzione delle attività e/o le misure di coordinamento precedentemente concordate.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 8
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

5. SOGGETTI COINVOLTI

5.1 Committente

Denominazione	Fondazione “CESARE GREGORINI”
Attività svolta	Casa di riposo Residenza protetta per anziani, autosufficienti, semi autosufficienti, non autosufficienti
Ubicazione	VIA MATTEOTTI,7 60030 San Marcello (An)
Telefono	0731 - 267048 0731 - 257415
Fax	0731 - 267842
Partita IVA	00655350429
Presidente del consiglio di amministrazione	RAGAGLIA GIAMPAOLO
Nome del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)	Dott. ssa SONIA SAMPAOLESI (SERECO SRL)
Addetti emergenza incendio e Primo Soccorso	PASQUINELLI GIANCARLO
Medico Competente	Dott.ssa ROBERTA MALATESTA

Il Committente/Stazione Appaltante, Fondazione Cesare Gregorini, affida la gestione organizzativa del servizio socio assistenziale, infermieristico, fisioterapico per demenze ed alberghiero rivolti agli ospiti della Casa di Riposo e Residenza Protetta della Fondazione.

In relazione al presente Capitolato la Stazione Appaltante si impegna:

- a) a mettere a disposizione del personale socio assistenziale-sanitario il materiale di biancheria per i letti, per i bagni assistiti, materassi e cuscini antidecubito, imbracature, ecc (ad eccezione di tutta la biancheria personale degli ospiti, come lenzuola, fodere, asciugamani, biancheria intima, ecc.);
- b) a mettere a disposizione del personale socio assistenziale-sanitario, la strumentazione concessa in comodato d'uso (sollevatori, sedie doccia, carrelli, ecc.) necessaria ad un corretto approccio ergonomico nelle fasi di mobilitazione, igiene e cura dell'Ospite;
- c) a mettere a disposizione carrelli per il trasporto e della biancheria piana pulito/sporco; carrelli per il giro letti completi di porta sacchi (biancheria piana sporca, biancheria ospite e pannoloni);
- d) a sostenere i costi relativi all'energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento;
- e) allo svuotamento e trasporto dei cassonetti di raccolta dei rifiuti urbani od assimilabili, ivi conferiti dall'appaltatore;
- f) a fornire i locali occorrenti per il servizio e lo stoccaggio del materiale;
- g) allo smaltimento e trasporto dei rifiuti speciali;

Sono inoltre a carico della Stazione Appaltante i seguenti oneri:

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 9
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

- farmaci e prodotti parafarmaceutici;
- presidi per l'incontinenza;
- stoviglie, posate, bicchieri ed altra attrezzatura per la preparazione e la somministrazione dei pasti.

6. DESCRIZIONE INTERVENTI

L'attività in oggetto del contratto è descritta nella seguente tabella:

N.	ATTIVITA'
1.	<p>Attività Socio Assistenziale</p> <p>Si intende come protezione (controllo e sorveglianza) ed aiuto all'anziano ospite in ogni momento per l'assolvimento di tutte le funzioni quotidiane e per il mantenimento delle sue capacità residue con la finalità di recupero di capacità ed autonomia:</p> <p>A) sostegno nelle attività tese a favorire aiuto integrativo o sostitutivo, protezione e stimolo all'anziano per l'assolvimento delle attività della vita quotidiana. Aiuto nella consumazione del pasto. Pulizia del letto, ausili e suppellettili dell'ospite.</p> <p>B) interventi di semplice attuazione in collaborazione con il personale sanitario.</p> <p>C) attività di supporto dell'animazione.</p> <p>D) attività a supporto del servizio sociale.</p> <p>E) servizi generali quali apparecchiatura e disbrigo dei tavoli.</p> <p>F) collaborazione con le persone autorizzate all'assistenza privata aggiuntiva.</p>
2.	<p>Servizio infermieristico e fisioterapico per demenze</p> <p>Il servizio infermieristico è inteso a garantire la salute dell'ospite attraverso la figura dell'infermiere professionale. Il servizio fisioterapico per demenze consiste nel mantenimento e ove possibile miglioramento dello stato di salute dell'ospite e viene svolto da un terapeuta professionale.</p>
3.	<p>Servizio alberghiero (lavanderia, stireria, guardaroba e pulizia della struttura)</p> <p>Il servizio comprende l'attività di lavanderia, stireria e guardaroba, pulizia dell'intera struttura.</p>
4.	<p>Servizio alberghiero (ristorazione)</p> <p>Il servizio consiste nella preparazione e distribuzione dei pasti (colazione, pranzo e cena) e della merenda.</p>

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 10
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

7. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I rischi di sito descritti nel Documento di Valutazione dei rischi dei Committente (di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008) sono comunicati alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi che operano nel luogo di lavoro dei Committenti.

I rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi sono riportati nei rispettivi documenti di valutazione dei rischi.

Nella seguente tabella sono indicati i rischi da interferenze identificati sulla base delle informazioni disponibili riferiti all'area di esecuzione dell'opera.

ATTIVITA' N. 1	ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE
IMPRESE COINVOLTE	<p>Impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direttore dell'esecuzione. - Responsabile / Commissione della qualità. - Addetti incaricati dalla ditta appaltatrice al servizio socio assistenziale. - Addetti incaricati dalla ditta appaltatrice al servizio infermieristico e fisioterapico per demenze - Addetti incaricati dalla ditta appaltatrice al servizio guardaroba, pulizia e ristorazione. - Rappresentante / procuratore dell'impresa. - Referente del servizio infermieristico. - Referente del servizio socio assistenziale. - Referente amministrativo. - Referente del servizio fisioterapico per demenze. <p>Committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile del Procedimento. - Personale della Fondazione Gregorini: n. 1 Operatore servizio alberghiero, n. 1 cuoca. <p>Altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ospiti. - Familiari. - persone esterne autorizzate all'assistenza privata dell'ospite. - Volontari.
RISCHI INTERFERENZIALI	
Ambiente di lavoro, strutture, impianti e attrezzature	X
immagazzinamento degli oggetti	X
impianti elettrici (elettrocuzione)	X
rischio di contatto, urti	X
rischi di incendio	X
esposizione a polveri e ad agenti chimici	
esposizione al rumore	
esposizione a vibrazioni	
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico	
lavoratrici gestanti	
lavoro ai videoterminali	
stress da lavoro-correlato	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 11
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	
organizzazione del lavoro, norme e procedimenti di lavoro			X

ATTIVITA' N. 2	SERVIZIO INFERMIERISTICO e FISIOTERAPICO PER DEMENZE
IMPRESE COINVOLTE	<p>Impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direttore dell'esecuzione. - Addetti incaricati dalla ditta appaltatrice al servizio infermieristico e fisioterapico per demenze. - Addetti incaricati dalla ditta appaltatrice al servizio socio assistenziale. - Addetti incaricati dalla ditta appaltatrice al servizio guardaroba, pulizia e ristorazione. - Rappresentante / procuratore dell'impresa. - Referente del servizio infermieristico. - Referente del servizio socio assistenziale. - Referente amministrativo. - Referente del servizio fisioterapico per demenze. - <p>Committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile del Procedimento. - Personale della Fondazione Gregorini: n. 1 Operatore servizio alberghiero, n. 1 cuoca. <p>Altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ospiti. - Familiari. - persone esterne autorizzate all'assistenza privata dell'ospite. - Volontari.
RISCHI INTERFERENZIALI	
Ambiente di lavoro, strutture, impianti e attrezzature	X
immagazzinamento degli oggetti	X
impianti elettrici (elettrocuzione)	X
rischio di contatto, urti	X
rischi di incendio	X
esposizione a polveri e ad agenti chimici	
esposizione al rumore	
esposizione a vibrazioni	
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico	
lavoratrici gestanti	
lavoro ai videoterminali	
stress da lavoro-correlato	
organizzazione del lavoro, norme e procedimenti di lavoro	X

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 12
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

ATTIVITA' N. 3	SERVIZIO ALBERGHIERO (LAVANDERIA, STIRERIA, GUARDAROBA E PULIZIA STRUTTURA)
IMPRESE COINVOLTE	<p>Impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direttore dell'esecuzione. - Addetti incaricati dalla ditta appaltatrice al servizio ristorazione. - Addetti incaricati dalla ditta appaltatrice al servizio socio assistenziale. - Addetti incaricati dalla ditta appaltatrice al servizio infermieristico e fisioterapico per demenze. - Rappresentante / procuratore dell'impresa. - Referente del servizio infermieristico. - Referente del servizio socio assistenziale. - Referente amministrativo. - Referente del servizio fisioterapico per demenze. - <p>Committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile del Procedimento. - Personale della Fondazione Gregorini: n. 1 Operatore servizio alberghiero, n. 1 cuoca. <p>Altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ospiti. - Familiari. - persone esterne autorizzate all'assistenza privata dell'ospite. - Volontari.
RISCHI INTERFERENZIALI	
Ambiente di lavoro, strutture, impianti e attrezzature	X
immagazzinamento degli oggetti	X
impianti elettrici (elettrocuzione)	X
rischio di contatto, urti	X
rischi di incendio	X
esposizione a polveri e ad agenti chimici	
esposizione al rumore	
esposizione a vibrazioni	
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico	
lavoratrici gestanti	
lavoro ai videoterminali	
stress da lavoro-correlato	
organizzazione del lavoro, norme e procedimenti di lavoro	X

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 13
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

ATTIVITA' N. 4	SERVIZIO ALBERGHIERO (RISTORAZIONE)
IMPRESE COINVOLTE	<p>Impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direttore dell'esecuzione. - Addetti incaricati dalla ditta appaltatrice al servizio ristorazione. - Addetti incaricati dalla ditta appaltatrice al servizio socio assistenziale. - Rappresentante / procuratore dell'impresa. - Referente del servizio infermieristico e fisioterapico per demenze. - Referente del servizio socio assistenziale. - Referente amministrativo. - Referente del servizio fisioterapico per demenze. - <p>Committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile del Procedimento. - Personale della Fondazione Gregorini: n. 1 Operatore servizio alberghiero, n. 1 cuoca. <p>Altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ospiti. - Familiari. - persone esterne autorizzate all'assistenza privata dell'ospite. - Volontari.
RISCHI INTERFERENZIALI	
Ambiente di lavoro, strutture, impianti e attrezzature	X
immagazzinamento degli oggetti	x
impianti elettrici (elettrocuzione)	X
rischio di contatto, urti	X
rischi di incendio	X
esposizione a polveri e ad agenti chimici	
esposizione al rumore	
esposizione a vibrazioni	
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico	
lavoratrici gestanti	
lavoro ai videoterminali	
stress da lavoro-correlato	
organizzazione del lavoro, norme e procedimenti di lavoro	X

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 14
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per ciascun rischio da interferenze conosciuto e individuato alla data di stipula del contratto, sono indicate le relative misure di prevenzione o protezione idonee alla eliminazione, ove possibile, e in ogni caso alla riduzione al minimo dei suddetti rischi. Qualora prima dell’inizio dei lavori e/o in fase di esecuzione del contratto siano identificate nuove fonti di rischio, non conosciute e non conoscibili al momento della stipula del contratto, il presente documento dovrà essere aggiornato.

8.1 Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi da interferenze

La valutazione del rischio associato ai potenziali rischi derivanti da interferenze tra attività svolte da imprese appaltatrici/lavoratori autonomi è condotta mediante un criterio di valutazione qualitativo. All’esito, viene espresso un giudizio qualitativo del rischio associato alle interferenze identificate, rischio che può essere classificato come: basso; medio; alto. Nel presente documento la valutazione dei rischi viene esplicitata in forma tabellare, così da sintetizzare le considerazioni a supporto della valutazione effettuata, ivi comprese le specifiche misure di prevenzione e protezione. A tale scopo nella tabella è indicato quanto segue:

- Nella colonna “Rischi interferenziali” si elencano le tipologie di pericolo al quale il personale può essere esposto.
- Nella colonna “Attività/Fase” si indica il numero della fase di lavoro quindi si identificano le circostanze di esposizione a ciascuna tipologia di rischio.
- Nella colonna “Giudizio Qualitativo del rischio” viene espresso il giudizio finale qualitativo.
- Nella colonna “Misure di Prevenzione e Protezione” si riportano le misure aggiuntive per il personale conseguenti alla valutazione dei rischi effettuata.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 15/26
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

RISCHI INTERFERENZIALI	FASE N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ambiente di lavoro, strutture, impianti e attrezzature	1-2 3-4	Medio	<p>Gli ambienti di lavoro sono comuni per le figure presenti all'interno della casa di riposo. La Stazione Appaltante concede in uso all'Appaltatore oltre i locali, le attrezzature, impianti, mobili di proprietà, per lo svolgimento del servizio ad esso appaltato, con l'obbligo di usare i medesimi con la massima diligenza e cura.</p> <p>Il personale prima di usare attrezzature ed impianti deve preventivamente conoscerne il funzionamento. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'immobile, sull'arredo e attrezzature saranno di competenza della Stazione appaltante. L'appaltatore è tenuto ad avvisare tempestivamente la stazione appaltante della struttura in merito ad eventuali difetti, anomalie, guasti relativi alle attrezzature, impianti, locali, ausili, arredi, sia di utilizzo proprio, sia di utilizzo e a servizio degli ospiti. Per quanto sopra e, per l'eventuale utilizzo, di nuovi impianti, attrezzature, ecc., il personale e per esso il referente, deve rapportarsi con la Direzione dell'Ente committente, attenendosi alle relative disposizioni, come ad esempio per le procedure da seguire per lo scarico di beni inventariati. Eventuali ausili, attrezzature, mobili di proprietà della ditta appaltatrice (porta asciugamani di carta, carrelli, ecc...) che si intende utilizzare presso i locali della struttura, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere conformi alle disposizioni di legge, - ricevere, preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, concordando con la stessa la collocazione più adeguata. <p>La collocazione delle attrezzature, prodotti, mobili, sia di proprietà dell'Ente, sia di proprietà della ditta appaltatrice, utilizzata per i servizi, deve essere fatta in ossequio delle disposizioni della stazione appaltante e negli appositi ambienti previsti dalla stessa.</p>

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 16
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

Ambiente di lavoro, strutture, impianti e attrezzature	1-2 3-4	Medio	Qualora la ditta aggiudicataria intenda utilizzare proprie attrezzature, dovrà presentare un apposito elenco comprensivo di numero e caratteristiche tecniche; l'impiego delle attrezzature, la loro scelta e le caratteristiche tecniche, devono essere perfettamente compatibili con l'attività della Struttura, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di pulizia e funzionamento. Tutte le attrezzature devono essere conformi alle prestazioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nella U.E. e devono soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute degli operatori e di terzi ed essere autorizzate dal Direttore dell'esecuzione.
--	------------	-------	--

RISCHI INTERFERENZIALI	FASE N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Impianti elettrici (elettrocuzione)	1-2 3-4	Medio	<p>L'impianto elettrico della struttura di competenza dalla committente deve essere dotato delle certificazioni a norma di legge (D.M. 37/2008). L'impianto di messa a terra deve essere soggetto alle verifiche periodiche come stabilito dal D.P.R. 462/2001.</p> <p>L'impianto elettrico o l'impianto di messa a terra potrebbero essere soggetti a malfunzionamento; chiunque ravvisasse una situazione di pericolo (rischio elettrocuzione per cavi elettrici non protetti, cavi elettrici volanti non fissati a muro o scatole di derivazione non chiuse, ecc.), deve comunicarla al Responsabile che provvederà a commissionare le dovute riparazioni, per evitare che gli operatori possano essere soggetti a rischio.</p> <p>Da parte della ditta appaltatrice devono essere rispettate le indicazioni dei cartelli monitori affissi: avviso di pericolo, divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi in presenza di impianti in tensione.</p>

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 17
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

RISCHI INTERFERENZIALI	FASE N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Rischio contatto, urti, immagazzinamento di oggetti	1-2 3-4	Basso	<p>Durante il normale svolgimento dell'attività da parte dell'impresa appaltatrice, in tutti i locali sono presenti gli operatori della committente, dell'appaltatrice e/o altre persone e esiste il rischio di contatti accidentali.</p> <p>L'Appaltatore deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che adotterà per garantire l'incolumità del proprio personale, degli utenti e di eventuali terzi. Si impegna inoltre a rispettare le linee guida di scelta, uso, manutenzione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi del Committente garantendo, nell'acquisto diretto di ogni dispositivo, dei requisiti tecnici e normativi in esse indicati; rispettare le procedure operative/procedurali stabilite dal Committente in cui vengono stabiliti i criteri di uso delle attrezzature, uso dei DPI / DP e le modalità di svolgimento delle attività lavorative.</p> <p>Gli addetti della ditta aggiudicataria devono essere addestrati tramite corso di formazione di primo soccorso (D.P.R. 388/2003), in caso di urti e abrasioni.</p>
Rischio di incendio	1-2 3-4	Elevato	<p>Gli operatori dell'Appaltatore e del Committente si trovano ad operare in una struttura definita "casa di ricovero per anziani" e come tale classificata a rischio incendio elevato dal Decreto Ministeriale 10.03.1998; per questo motivo soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco mediante il Certificato di Prevenzione Incendi.</p> <p>Il Committente ha messo in evidenza il divieto di fumare in tutta la struttura, ha installato le adeguate dotazioni antincendio e ha il proprio personale addestrato all'emergenza incendio.</p> <p>La ditta aggiudicataria deve garantire la presenza in ogni luogo di lavoro di addetti con apposita formazione antincendio per aziende a rischio elevato (D.M. 10.03.1998).</p> <p>Chiunque si accorga di un principio di incendio deve informare la Squadra di Emergenza che intervenga nei primi istanti dell'incendio con le dotazioni presenti nella struttura.</p>

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 18
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

RISCHI INTERFERENZIALI	FASE N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Organizzazione del lavoro	1-2 3-4	Medio	<p>La ditta appaltatrice assicura la presenza di un Responsabile / Referente del servizio che rappresenta la figura di riferimento in ordine al regolare svolgimento del servizio oggetto dell'appalto e con il compito di sovrintendenza per gli aspetti gestionali della struttura ivi compresi i servizi di emergenza e di coordinamento con il direttore dell'esecuzione nominato dalla stazione appaltante.</p> <p>La vigilanza ed il controllo sull'organizzazione e gestione dei servizi competono alla Stazione Appaltante che la svolgerà tramite il direttore dell'esecuzione, che potrà in ogni momento effettuare ispezioni per controllare che i servizi siano mantenuti ad un livello soddisfacente e, comunque, secondo gli standard di risultato previsti dal Capitolato Speciale d'appalto e del progetto presentato dall'Appaltatore in sede di gara. Tutto il personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento (D. Lgs. 81/2008).</p> <p>Tramite riunioni di coordinamento, organizzate dalla committente, vengono stabilite le corrette modalità di lavoro per organizzare efficacemente le varie attività e limitare il rischio di interferenze tra i vari operatori.</p>

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 19
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

9. ALTRE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE / RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZE

Stabilire le norme di lavoro per le ditte esterne è indispensabile al fine di evitare incidenti e di garantire l'agibilità e la sicurezza nelle zone di attività in comune.

Le seguenti indicazioni di tipo generico sono dedicate a tutto il personale operante per l'attività in oggetto.

E' obbligatorio:

- Adibire, per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto d'appalto, esclusivamente personale professionalmente formato e preparato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici propri dell'attività svolta dall'Appaltatore, ed in condizioni di assoluta idoneità psicofisica.
- Garantire che i servizi erogati siano eseguiti con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, e che la fornitura sia conforme a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
- Rispettare tutte le indicazioni impartite dal Responsabile dell'azienda committente.
- Comunicare al Responsabile qualsiasi problema si presenti durante lo svolgimento dell'attività.
- Rispettare le indicazioni ed i divieti evidenziati dall'apposita segnaletica.
- Garantire anche in corso d'opera, qualora necessario, scambi d'informazione con la Committente, proponendo in particolare, ove necessario e per quanto evidenziato e di propria competenza, ulteriori norme comportamentali di sicurezza e misure di prevenzione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze sopravvenute.
- Garantire al Responsabile segnalazioni occasionali, per le variazioni settimanali relative all'organico ed all'orario di lavoro. Tali segnalazioni dovranno essere preventive rispetto al verificarsi dell'evento.
- Attenersi alle osservazioni, rilievi o prescrizioni impartite; in alternativa, indicare tempestivamente per iscritto al Responsabile per la Committente le motivazioni per la mancata ottemperanza.
- Segnalare tempestivamente a voce al Responsabile per la Committente qualsiasi infortunio al proprio personale, danneggiamento a beni della Committente, atti di indisciplina o qualsiasi situazione di pericolo di cui vengono a conoscenza.

Il Committente, in particolare si impegna a:

- Promuovere un incontro con il Responsabile delle Appaltatrici, per definire, ove ritenuto utile ai fini della sicurezza, norme comportamentali limitative delle rispettive attività, al fine di prevenire/contenere i rischi di interferenza fra i lavoratori dei vari enti.
- Segnalare ai propri operatori di non interferire per alcun motivo con le attività svolte dalle imprese Appaltatrici.
- Impartire le indicazioni necessarie, in caso di emergenza, da parte dei componenti la squadra di emergenza (vedi di seguito punto 10- Gestione delle emergenze)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 20
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

10. GESTIONE DELLE EMERGENZE

10.1 Comportamento da adottare in caso di incendio

Nei luoghi di lavoro sono presenti materiali combustibili e la negligenza nell'uso di fiamme libere rappresentata dalle sigarette che potrebbero venire consumate dagli ospiti, nonostante il divieto di fumare, può provocare un principio d'incendio che normalmente si può estinguere con estintori portatili, ma che alcune volte richiedono l'intervento dei VV.F..

10.1.1 Incendio controllabile

Al segnale di allarme dato anche a voce da una persona presente nel luogo interessato, l'addetto incaricato, che per primo si renda conto della presenza di rischio incendio, qualora ritenga che l'entità dello stesso possa giustificare una sua singola azione, ha l'obbligo di tentare:

- lo spegnimento o il contenimento dell'incendio utilizzando i dispositivi antincendio presenti e segnalati da un apposito cartello,
- il soffocamento delle fiamme con stracci, coperte ignifughe, ecc.,
- l'allontanamento del materiale combustibile che si trova nelle vicinanze,
- non usare acqua o liquidi su incendi di tipo elettrico.

Immediatamente dopo cerca di far uscire il fumo dai locali interessati all'evento e chiama il Responsabile dell'emergenza e lo informa dell'accaduto.

In presenza di un incendio di modeste dimensioni e controllabile, chi lo rileva, attuata la procedura del punto precedente ed interviene usando uno degli estintori presenti nell'ambiente per cercare di spegnere il principio di incendio. Qualora tale operazione dovesse presentare incertezze è necessario procedere come previsto per gli incendi non controllabili.

10.1.2 Incendio non controllabile

Nel caso in cui non si riesce a controllare il fuoco neanche dopo l'intervento di un secondo addetto munito di estintore, siamo nel caso di incendio rilevante e si deve:

- a) Dare l'allarme; chiunque si renda conto della presenza di un principio di incendio ha l'obbligo di segnalarlo ai responsabili (Direttore dell'esecuzione, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Responsabile della Squadra di Emergenza (RSE), altri componenti della Squadra di Emergenza...);
- b) Il R.S.E. si porta sul luogo dell'incidente e si accerta che non vi siano persone in pericolo, in caso contrario ordinerà le operazioni di salvataggio;
- c) Il R.S.E ordina la chiamata dei Vigili del Fuoco;
- d) Il R.S.E, se esiste un rischio specifico per le persone presenti nell'impianto ordina l'evacuazione e l'allontanamento dalla zona interessata;
- e) Il R.S.E ordina di accompagnare i presenti in modo ordinato fino al "luogo sicuro";
- f) Attraverso gli addetti all'emergenza, il R.S.E si accerta che tutti siano presenti all'appello;
- g) Allontana eventuali sostanze combustibili e stacca l'alimentazione ad apparati elettrici, riducendo così il rischio di propagazione dell'incendio;
- h) Il R.S.E cerca di spegnere le fiamme con le dotazioni antincendio presenti senza mettere in alcun modo a rischio la propria incolumità;
- i) Il R.S.E decreta la cessazione dello stato di emergenza;
- j) Il R.S.E redige un rapporto sull'accaduto a emergenza conclusa.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 21
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

10.2 Comportamento da adottare in caso di fuga di metano

10.2.1 Fuga di metano senza incendio o esplosione

Nel caso in cui si dovessero verificare delle fughe di metano (causate da rotture di tubazioni, valvole, ecc.) ogni operatore che si viene a trovare nei pressi della zona interessata ha il compito di avvertire immediatamente il responsabile e gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati, i quali:

- chiudono le valvole di intercettazione del gas,
- fermano gli impianti di ventilazione e tolgono tensione agli impianti attraverso l'interruttore elettrico generale,
- favoriscono la ventilazione dell'ambiente aprendo i serramenti per diluire il gas in modo che raggiungano livelli inferiori delle soglie di pericolosità,
- stanno pronti ad intervenire con estintori o idranti in caso di incendio.

Se con questi interventi la situazione di rischio non è stata risolta, gli incaricati proseguono con le seguenti operazioni:

- azionano il segnale d'allarme,
- avvisano i Vigili del Fuoco,
- se necessario comandano l'evacuazione delle persone secondo le procedure descritte nei capitoli seguenti,
- si pongono verso l'accesso stradale per attendere i VV.F. e per informarli della situazione e condurli sul luogo dell'incidente.

10.2.2 Fuga di metano con incendio

Nel caso in cui si dovesse verificare un principio d'incendio dovuto alla fuga di gas ogni operatore, che si viene a trovare nelle vicinanze della zona interessata, ha il compito di avvertire immediatamente il responsabile e gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati, i quali:

- chiudono la valvola generale del combustibile,
- tolgono tensione agendo sull'interruttore generale normalmente installato all'esterno del locale e individuato da un cartello,
- intervengono con estintori portatili o idranti in funzione dell'entità dell'incendio, durante l'intervento è possibile soffocare le fiamme anche con stracci, coperte, ecc.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 22
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

10.2.3 Fuga di metano con esplosione

Nel caso in cui si dovesse verificare un'esplosione dovuta alla fuga di gas ogni operatore, che si viene a trovare nelle vicinanze della zona interessata, ha il compito di avvertire immediatamente il responsabile e gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati, i quali:

- chiudono le valvole di intercettazione del gas,
- comandano di rifugiarsi sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e di addossarsi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento. Ci si può anche rifugiare in un sottoscala o nel vano di una porta, che si apre in un muro maestro. Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti, apparati elettrici,
- comandano l'evacuazione delle persone secondo le procedure descritte nel capitolo precedente,
- raccomandano di aprire le porte con molta prudenza e di muoversi con estrema prudenza, saggiando il pavimento, le scale ed i pianerottoli, prima di avventurarsi sopra.
- raccomandano di spostarsi lungo i muri anche discendendo le scale e di scendere le scale all'indietro per non trasferire tutto il proprio peso su un gradino,
- controllano attentamente la presenza di crepe. Le crepe orizzontali sono più pericolose di quelle verticali, perché indicano che le mura sono sollecitate verso l'esterno,
- non spostano una persona traumatizzata a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita,
- avvisano i Vigili del Fuoco ed il Pronto Soccorso sanitario,
- fermano gli impianti di ventilazione, spengono le fiamme libere e tolgono tensione agli impianti attraverso l'interruttore elettrico generale,
- favoriscono la ventilazione dell'ambiente aprendo i serramenti per diluire i gas in modo che raggiungano livelli inferiori delle soglie di pericolosità,
- si pongono verso l'accesso stradale per attendere i VV.F. e per informarli della situazione e condurli sul luogo dell'incidente.

10.3 Comportamento da adottare in caso di terremoto

Un terremoto si manifesta con violente scosse iniziali, sussultorie od ondulatorie, seguite da alcuni momenti di pausa e da successive scosse, di solito, di intensità inferiore a quelle iniziali. Anche queste ultime sono tuttavia pericolose, per la possibilità che causino il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali.

In caso di terremoto dunque:

- Mantenere la calma.
- Preparatevi ad affrontare la possibilità di ulteriori scosse.
- Uscite all'aperto e allontanatevi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti, apparati elettrici.
- Non usare accendini o fiamme libere perché le scosse potrebbero aver fratturato le tubazioni del gas.
- Non contribuire a diffondere informazioni non verificate.
- Non spostate una persona traumatizzata a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita. Chiamate i soccorsi, segnalando con accuratezza la posizione della persona infortunata.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 23
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

10.4 Emergenze dovute ad allagamenti, inondazioni e danni da acqua in genere

Sono molteplici le sorgenti d'acqua che possono causare danni od incidenti come tubazioni che scoppiano, scarichi di acqua piovana intasati ecc.; nel caso in cui si dovesse presentare un allagamento dovuto ad una forte perdita di acqua è necessario avvisare gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto intervengono gli incaricati, i quali devono:

- interrompere immediatamente l'erogazione dell'acqua dal contatore esterno,
- chiudere l'interruttore elettrico generale e non effettuare nessuna operazione elettrica,
- informare il Responsabile e gli addetti all'emergenza,
- dare informazioni sulla natura della perdita d'acqua o sulle caratteristiche della inondazione, indicandone la causa se identificabile,
- far evacuare ordinatamente le persone presenti ed il personale non addetto all'emergenza seguendo le vie di fuga segnalate,
- se è stata identificata con esattezza la causa della perdita e si ritiene di poterla mettere sotto controllo, intervenire ma procedere sempre con estrema cautela.
- Restare a disposizione, senza intralciare, per collaborare all'eventuale allontanamento di valori, documenti o degli oggetti delicati coinvolti nell'allagamento.
- salvo in casi critici, nel dubbio astenersi dallo spostare valori, documenti od oggetti delicati.

Se non si riesce ad eliminare la causa della perdita è necessario:

- telefonare all'Azienda con la quale si ha il contratto per l'utilizzo dell'acqua,
- telefonare ai Vigili del Fuoco.

Al termine della perdita d'acqua:

- drenare l'acqua dal pavimento,
- assorbire con stracci ed eventualmente con segatura,
- verificare che il pavimento sia asciutto e non scivoloso,
- verificare che l'acqua non abbia raggiunto quadri, apparecchi elettrici e scatole di completamento delle relative attività di manutenzione.

10.5 Comportamento da adottare in caso di rapina

In caso di rapina, se all'improvviso un'arma da fuoco, od un coltello, vengono puntati contro di voi, cercate di mantenere la calma. Ricordatevi che i malviventi sono assoggettati ad una fortissima tensione e che bisogna ad ogni costo evitare che essi abbiano reazioni violente. Cercate di comportarvi come segue:

- Seguite alla lettera le istruzioni, senza fretta ma neppure con troppa lentezza. Fate tutto ciò che il malvivente vi chiede, ma nulla di più. Un atteggiamento docile, ma non collaborativo, è il più appropriato ed è proprio quello che il malvivente si aspetta da voi,
- Se per consegnare il denaro, od oggetti preziosi, dovete spostarvi dalla vostra postazione, oppure dovete compiere un qualsiasi movimento o spostamento, chiedete il permesso o preavvertite il malvivente,
- Se il malvivente vi minaccia, ma l'arma non è visibile, partite sempre dall'assunto che l'arma ci sia. E' il comportamento più ragionevole e prudente,
- Se durante la rapina squilla il telefono, non rispondete senza aver prima chiesto il permesso al malvivente,

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 24
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

- Mentre state eseguendo le istruzioni dei malviventi, cercate di memorizzare i tratti caratteristici della fisionomia, dell'abbigliamento e, importantissima, l'altezza, per confronto con riferimenti noti. Cercate anche di osservare le armi impugnate,
- È assai raro il caso che i malviventi si allontanino, portando un ostaggio con sé, perché un ostaggio rappresenta sempre un impaccio. Se dovesse capitarvi, non fate resistenza, ma anzi cercate di comportarvi con inerzia, sino allo svenimento, intralciando ulteriormente la fuga,
- Non ostacolate i malviventi mentre si allontanano per evitare ritorsioni,
- Telefonate subito al 113 o al 112, comunicando il nome dell'insediamento, il fatto che si è appena verificato una rapina e particolari sull'auto usata per la fuga,
- Mettetevi a disposizione delle forze dell'ordine offrendo chiarimenti che vi verranno richiesti,
- Isolate la zona ove i malviventi hanno agito, in modo da salvaguardare eventuali impronte digitali.

10.6 Comportamento da adottare in caso di emergenze mediche

10.6.1 Procedure rivolte a tutti i lavoratori

A tutti i lavoratori devono essere distribuite le seguenti informazioni di comportamento in caso di emergenza sanitaria:

- Tutti devono conoscere i nomi degli incaricati del primo soccorso.
- Il lavoratore che assiste ad un infortunio deve prima di tutto intervenire sulle cause che l'hanno prodotto, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. Nell'effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, proteggere se stesso.
- Dopo essere intervenuto sulle cause che hanno prodotto l'infortunio, il lavoratore deve prendere contatto il prima possibile con il personale per l'assistenza infermieristica.
- Ogni lavoratore deve mettersi a disposizione degli incaricati del primo soccorso in caso di infortunio. Infatti quando occorre l'addetto al primo soccorso è autorizzato a chiedere di altri che possano risultare utili.

10.6.2 Procedure rivolte agli addetti al primo soccorso

A tutti gli addetti al primo soccorso devono essere distribuite le seguenti procedure di comportamento in caso di emergenza sanitaria:

Proteggere se stessi

- Intervenire sulle cause che l'hanno prodotto l'infortunio, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. Nell'effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, proteggere se stesso.
- Adottare, prima di effettuare l'intervento di soccorso, le misure idonee per ridurre o eliminare tutti i pericoli individuati (es. indossare guanti monouso, ecc.).

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 25
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

Approccio all'infortunato

- Mantenere la calma e qualificarsi subito come addetto al primo soccorso.
- Occuparsi con calma dell'infortunato.
- Verificare se necessita di altro aiuto e coinvolgere nelle operazioni di soccorso solo persone utili.
- Fare allontanare i curiosi e non permettere che si crei confusione attorno all'infortunato.

Proteggere l'infortunato

- Appena effettuati gli interventi di primo soccorso, chiamare il (118).
- Spostare l'infortunato dal luogo dell'incidente solo in caso di assoluta necessità o se c'è pericolo che, restando in quella posizione, il danno si aggravi.
- Non somministrare bevande, soprattutto alcoliche.
- Dopo che sono stati somministrati i primi soccorsi alla vittima, si dovrà restare a disposizione della squadra di soccorso esterna che deve ricostruire l'accaduto. Fornite, quando richieste, tutte le informazioni a vostra conoscenza, evitando di trarre conclusioni e di presentare ipotesi di cui non siete certi.

10.6.3 Primo soccorso in caso di incendio che interessa la persona

Stendere a terra la persona incendiata coprirla con coperte o indumenti (al limite rotolare per terra allo scopo di soffocare le fiamme). Non tentare di togliere le parti di indumenti che si sono attaccati alla pelle dell'infortunato, non rimuovere i vestiti bruciati e non rompere le vesciche. Non applicare lozioni o pomate, ricoprire la parte ustionata con garza sterile asciutta. Effettuare le chiamate di soccorso.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D. Lgs. 81/2008)		Rev. N. 3 del 25.11.2019	Pag. 26
“FONDAZIONE CESARE GREGORINI”		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED ALBERGHIERI	

11. DUVRI ED I RELATIVI COSTI PER LA SICUREZZA

11.1 Stima dei costi relativi alla sicurezza

I costi della sicurezza, di cui all'art. 26, comma 6 del D.Ls. 81/2008 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

Tutto ciò in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori, dal DM 145/2000 "Capitolato generale d'appalto", art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art. 7.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	COSTO PER LA SICUREZZA
Sopralluogo per la visione dei locali e delle attrezzature della Fondazione C. Gregorini	3 ore € 60,00 / ora Subtotale: € 180,00
Riunione iniziale di Cooperazione e Coordinamento tra i Responsabili della ditta Committente e della ditta Aggiudicataria (Art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/2008) per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, al fine di evitare e/o limitare i rischi di interferenze.	4 ore € 60,00 / ora Subtotale: € 240,00
Poiché il contratto avrà durata di anni 3, si predispongono riunioni annuali di coordinamento tra i Responsabili della ditta Committente e della ditta Aggiudicataria.	2 ore / riunione 2 riunioni 4 ore complessive € 60,00 / ora Subtotale: € 240,00 *
Formazione e informazione ai lavoratori della ditta Aggiudicataria relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare e sugli esiti delle riunioni di coordinamento e cooperazione.	€ 1.000,00 **
TOTALE ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (costi non soggetti a ribasso)	€ 1.660,00

* Per eventuale rinnovo o proroga del contratto si predispone un'ulteriore riunione all'anno della durata di 2 ore per 60,00 / ora il cui importo aggiuntivo risulta € 120,00 / anno.

** Risultando difficoltosa la redazione di tali dettagliati oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, si definiscono gli stessi sulla base della valutazione globale del servizio e della natura delle prestazioni. Per eventuale rinnovo o proroga del contratto si predispone un'ulteriore formazione e informazione annuale il cui importo aggiuntivo risulta € 250,00 / anno.

12. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il presente documento viene aggiornato ogniqualvolta emergono variazioni sostanziali nelle condizioni operative tali da comportare ulteriori fonti di rischio da interferenze e/o da aggravare i rischi già esistenti e individuati, o se variano i soggetti che operano nel luogo di lavoro (es. assegnazione di un nuovo contratto di appalto).